



CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 147)



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 32

Data 30/05/2016

Oggetto: Determinazione aliquota di contribuzione provvisoria ordinaria di bonifica per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di maggio, presso la sede dell'Ufficio del Genio Civile di Enna

L'Ing. Giuseppe Margiotta, nominato con D.A. del 16 Marzo 2016, n. 13/GAB Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dott. Giuseppe Barbagallo, nella qualità di Direttore Generale *ad interim* dell'Ente, giusta atto dispositivo del Commissario Straordinario assunto al protocollo dell'Ente al n. 761 del 10/05/2016 e con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R.S. del 23/5/97 n. 147, di costituzione del Consorzio di Bonifica 11 Messina;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazioni del Commissario ad Acta n. 32 del 17/9/2008 e n. 42 del 12/11/2008, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 466 del 13 novembre 2009;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 45/1995;

CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea non ha ancora provveduto alla designazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

RAVVISATA la necessità della prosecuzione delle attività consortili;

VISTI il R.D. n. 215/1933, l'art. 860 cod. civ. e l'art.10 della L.R. n.45/1995 che disciplinano il concorso dei proprietari degli immobili ricadenti nei comprensori consortili alle spese per la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica;

VISTO l'art. 20, c. 42, della L.r. n. 19 del 22/12/2005, che testualmente recita "sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo degli Enti di cui alla tabella A della L.r. n. 45/95, nelle more dell'approvazione dei Piani di classifica, i Consorzi di

bonifica sono autorizzati ad emettere ruoli provvisori di contribuenza relativi alle spese di funzionamento non coperte dal contributo regionale, mediante ripartizione calcolata secondo indice pari all'unità, per tutti i consorziati. Approvati i piani di classifica, i Consorzi di Bonifica sono obbligati ad effettuare l'emissione di ruoli di contribuenza a conguaglio, relativamente agli anni interessati, facendo le dovute compensazioni in dare ed avere”;

CONSIDERATO pertanto che i Consorzi di Bonifica hanno il potere di imporre contributi di natura tributaria ai proprietari degli immobili che ricadono nel comprensorio consortile e che traggono beneficio dalle attività dell'Ente, mediante redazione di un piano di classifica degli immobili consortili che consenta l'individuazione di tale beneficio sulla base di indici certi di beneficio conseguito o conseguibile, quantificazione dello stesso e determinazione dei criteri di riparto della contribuenza consortile, riscuotendo tali contributi con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica 11 Messina, in ossequio alle suddette disposizioni, nelle more dell'approvazione del proprio Piano di classifica da parte dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste (oggi Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea), dall'anno 2006 ha emesso ruoli provvisori di contribuenza istituzionale, fissando un contributo da riscuotersi in un'unica rata commisurato indipendentemente dall'ampiezza della superficie del terreno e secondo gli importi minimi previsti per l'iscrizione a ruolo dall'art.1, c.166, L. n.296/06;

CONSIDERATO che tale aliquota di contribuzione minima consortile è stata determinata per l'anno 2015 in € 39,00;

VISTO l'art.13 della L.R. n.5 del 28/1/2014 il quale prevede che *“al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque;*

CONSIDERATO che nelle more della concreta applicazione della suddetta norma e della ridefinizione degli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di Bonifica, occorre provvedere alla riscossione del contributo ordinario provvisorio per l'anno 2016;

RITENUTO che il contributo in oggetto non può essere attualmente riscosso determinando l'aliquota contributiva a carico dei consorziati secondo criteri di calcolo differenti rispetto all'attuale, come quello basato sulla proporzionalità del contributo all'estensione dei beni fondiari, in quanto l'incremento dell'imposizione consortile così determinabile potrebbe accentuare criticità già oggi significative, quali l'insolvenza dei contribuenti con il rischio di contenziosi legali nei confronti dell'Ente;

VISTO l'art.47, c.11, della L.R. n.9/2015 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità), il quale prevede la decurtazione progressiva del contributo a carico della Regione in favore dei Consorzi sino alla sua totale soppressione a decorrere dall'esercizio finanziario 2021;

CONSIDERATO che già per l'esercizio finanziario 2014 il suddetto contributo era stato decurtato nella misura del 14,56%;

RITENUTO che in forza della suindicata riduzione del contributo regionale e ai fini del pareggio di bilancio, l'aliquota di contribuenza provvisoria del ruolo ordinario di bonifica per l'anno 2016 debba essere portata ad € 44,00;

VISTA la deliberazione n. 27 adottata in data 23/05/2016;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;


SENTITI il Direttore Generale ed il Dirigente tecnico del Consorzio, che esprimono parere favorevole;

DELIBERA

- di determinare provvisoriamente per l'anno 2016, per le ragioni esposte nelle superiori premesse, in **€ 44,00** l'aliquota unica di contribuzione ordinaria a carico delle proprietà ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica 11 Messina che traggono beneficio diretto dall'attività del Consorzio, pari a n. 9.952;
- di autorizzare l'Ufficio Tecnico a predisporre l'elenco provvisorio della contribuzione ordinaria per l'anno 2016, con l'applicazione della suddetta aliquota;
- di dare mandato all'Ufficio ragioneria di procedere all'accertamento in entrata dell'importo di € 437.888,00, da iscrivere nel Bilancio di Previsione anno finanziario 2016, in corso di redazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Barbagallo



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Giuseppe Margiotta



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 32 del 30 MAG. 2016 è stata pubblicata
all'Albo Consorziale

dal 31 MAG. 2016 al 06 GIU. 2016

Messina, 07 GIU. 2016



Area Amministrativa

Dott. Anselmo Salva

È copia conforme per gli usi consentiti dalla legge

Messina,